

**PARERE MOTIVATO  
n. 135 del 4 Novembre 2020**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura suap, per la nuova realizzazione di un annesso rurale. Ditta Simionato. Comune di Spinea (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS****PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 4 novembre 2020 come da nota di convocazione in data 3 novembre 2020 prot. n.467900;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'ufficio Suap del Comune di Spinea con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.223039 del 08.06.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per la nuova realizzazione di un annesso rurale della ditta Simionato nel Comune di Spinea;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.77711 dell'8.10.20 assunto al prot. reg. al n.429211 dell'8.10.20 di Veritas;
- Parere n.35106 del 13.10.20 assunto al prot. reg. al n.435536 del 14.10.20 del Comune di Spinea;
- Parere n.5736 del 21.10.20 assunto al prot. reg. al n.447471 del 21.10.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n.26003 del 21.10.20 assunto al prot. reg. al n.447499 del 21.10.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.92938 del 23.10.20 assunto al prot. reg. al n.451514 del 23.10.20 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 151/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** oggetto dell'istanza è una variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la realizzazione di un nuovo annesso rurale presentata dalla Ditta Simionato. L'ambito in esame si trova nella parte sud - ovest del territorio comunale di Spinea ed è accessibile da via Solferino. Trattasi di un contesto agricolo integro posto ai margini di una realtà urbana fortemente antropizzata. Lo stato dei luoghi è caratterizzato dalla presenza di una serie di edifici agricoli regolarmente autorizzati. In particolare, nell'ambito sono ubicati:

- Fabbricato A: costituito dall'edificio principale collocato centralmente rispetto all'ambito e destinato al ricovero attrezzi agricoli. La superficie coperta attuale è di 554,70 mq;
- Fabbricato B: costituito da un manufatto per il quale è prevista la demolizione e che non costituisce superficie o volume ai fini del presente procedimento urbanistico ed edilizio;
- Fabbricato C: costituito dalla porzione di fabbricato collocato ad est e prossimo all'ingresso di via Solferino che ospita, al piano terra, uno spazio di deposito prodotti agricoli mentre al piano primo due piccoli ambienti occupati dal granaio. La superficie coperta attuale è di 155,98 mq.

La trasformazione proposta consiste nella realizzazione di un fabbricato di 641.59 mq in ampliamento del fabbricato principale, per la realizzazione di un nuovo ricovero attrezzi agricoli. Poiché l'ampliamento ricade negli "Ambiti d'integrità fondiaria, paesistica e ambientale", per rendere possibile la trasformazione si rende necessario apportare una variante urbanistica al P.I., che consenta di escludere l'ambito di pertinenza dell'azienda dagli ambiti di integrità sopra



richiamati. Allo stesso modo, con la medesima variante, la parte ovest dell'ambito viene esclusa dagli ambiti preferenziali di forestazione.

L'istanza muove dall'esigenza dei titolari di due aziende agricole di operare i seguenti interventi:

- demolizione dell'esistente fabbricato "B" avente destinazione agricola - produttiva a completamento dell'intervento demolitorio previsto dal decaduto P.d.C. n. 150/2004;
- ristrutturazione della copertura della struttura agricola - produttiva esistente identificata come fabbricato "A";
- ampliamento della medesima struttura agricola - produttiva (Fabbricato A) mediante la realizzazione di una nuovo fabbricato "B" adiacente ma autonomo, che verrà destinato a deposito, punto di stazionamento granaglie, spogliatoio, servizio igienico con doccia, più realizzazione delle connesse opere di compensazione idraulica.

L'intervento comporterà la realizzazione di nuova superficie coperta di 641,59 mq in quanto insisterà, parte sul corpo di fabbrica esistente (ne ingloba una parte), e parte sull'area di pertinenza. L'ambito oggetto di trasformazione, in base al P.I. vigente, entrato in vigore il giorno 15/05/2018 e alla variante di adeguamento alla LR n. 14/2017, adottata con D.C.C. n. 19 del 09/04/2019, ricade all'interno della "Zona agricola" ed è posto al di fuori degli "Ambiti preferenziali di forestazione", e ricade inoltre all'interno degli "Ambiti di integrità fondiaria, paesistica ed ambientale". Risulta inoltre esterno al perimetro del centro abitato ed è gravato dalla fascia di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, determinata dalla presenza del corso d'acqua "Rio Cimetto". L'art. 17 delle vigenti NTO del P.I., recante "*Disciplina della zone agricole*", e in particolare il comma 13, nonché l'art. 15, comma 13 delle N.T.O adottate con D.C.C. n. 19 del 09/04/2019, stabiliscono che all'interno di tali ambiti "*(...) gli interventi edilizi previsti dall'art. 44, comma 1, della LR n. 11/2004 sono ammessi mediante l'applicazione della procedura Suap per le aziende agricole ai sensi della LR 55/2012*". Risulta pertanto necessario, per quanto stabilito dall'art. 17, comma 13, delle vigenti Norme tecniche operative, così come stabilito anche dall'art. 15, comma 13 delle NTO adottate con D.C.C. n. 19/2019, che le ditte richiedenti, al fine di poter realizzare gli interventi previsti dal progetto in esame, ricorrano alle procedure Suap di cui alla LR n. 55/2012.

**PRESO ATTO CHE** nel rapporto ambientale preliminare è dato conto che la gestione delle acque bianche avverrà mediante raccolta delle acque meteoriche con pluviali che recapiteranno in una rete minore del diametro di 30 cm. Successivamente, l'acqua così raccolta sarà convogliata in un piccolo bacino di raccolta posto ad ovest del nuovo fabbricato, dimensionato secondo i calcoli della relazione di valutazione compatibilità idraulica (VCI) e, da tale bacino, poi scaricate in un fosso interpodereale. La gestione delle acque nere avverrà invece, mediante una rete di smaltimento che prevede un trattamento primario e uno secondario. In particolare, il trattamento primario verrà garantito da una vasca imhof opportunamente dimensionata con capacità di 750 litri, mentre il trattamento secondario sarà assicurato da un sistema di tubi che, mediante subirrigazione, disperderanno i reflui chiarificati, provenienti dal trattamento negli strati superficiali del terreno. È prevista la realizzazione di opportuno pozzetto di ispezione subito dopo la vasca imhoff. Al riguardo nel rapporto ambientale preliminare viene sottolineato come la falda risulta posizionata ad una profondità, comunque superiore a 1,50 m e che l'impianto, così come progettato, secondo le indicazioni della scheda tecnica della vasca Imhoff, sarà in grado di garantire un abbattimento del 55 - 60% dei Solidi Sospesi totali, e del 25 - 30 % del BOD5, valori superiori a quelli previsti



dall'art. 22, comma 3, del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Sotto l'aspetto energetico è prevista la realizzazione, inoltre, di un nuovo impianto elettrico e l'installazione sulla copertura di pannelli fotovoltaici che garantiranno una potenza di 15 kw. Per quanto attiene la compatibilità idraulica è stato predisposto opportuno studio specialistico che, utilizzando il programma fornito dal Consorzio Acque risorgive, ha individuato il volume d'invaso da garantire ai fini della sicurezza idraulica calcolato pari a 157 mc. Nella documentazione prodotta il bacino di invaso previsto avrà una sezione pari a 2,91 mq e lunghezza di 55,00 m, e condotte Ø 300 che assicureranno una sezione liquida di mq. 0,07 mq per una lunghezza di 45,00 m. È previsto che il bacino di invaso scarichi nel fosso limitrofo mediante condotta Ø 200 mm. Complessivamente quindi, tenuto conto del contributo dato dalla rete delle acque meteoriche a completa realizzazione delle opere di progetto, sarà assicurato un volume di 163,00 mc, ovvero sia un valore superiore ai 157,00 mc previsti.

**RILEVATO CHE** il rapporto ambientale preliminare è stato sviluppato secondo i criteri e le finalità indicate dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consentendo di delineare un quadro ambientale sufficientemente rappresentativo dello stato di fatto, di verificare la coerenza della proposta con la strumentazione sovraordinata e di stimare i possibili effetti indotti dalla trasformazione.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 4 novembre 2020, dalla quale emerge che, la "*Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura suap, per la nuova realizzazione di un annesso rurale. Ditta Simionato. Comune di Spinea*", non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi, a condizione che in fase di attuazione siano messe in atto tutte le indicazioni previste nel RAP, nelle relazioni allegate, nella determinazione della Conferenza di Servizi e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura suap, per la nuova realizzazione di un annesso rurale della ditta Simionato nel Comune di Spinea, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:



- devono essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel rapporto ambientale preliminare e negli studi specialistici in esso considerati;
- devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA

per

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie  
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine